



COMUNE DI FLUSSIO
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°34 del 07/12/2021

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che il presente Regolamento Comunale è pubblicato in data odierna e fino al 09/02/2022 per gg. 15 in forma digitale sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n°69.

FLUSSIO , 25/01/2022

Il Sindaco
Giovanni Antonio ZUCCA

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Mastinu

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi", in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro. Il Comune di Flussio eroga contributi a sostegno di iniziative proposte dalle Associazioni con sede Amministrativa e Legale nel predetto Comune che perseguono finalità tese a promuovere e valorizzare il territorio nell'ambito turistico, culturale, sociale, eno-gastronomico, di preservazione e recupero di beni architettonici, di risorse ambientali, di recupero di tradizioni popolari e di mestieri artigianali (la cosiddetta cultura immateriale), storico, sociale, assistenziale, pedagogico, ricreativo, sportivo e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

Art. 2 Campo di applicazione

Il Comune di Flussio, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs. 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 3 Settori di intervento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a. iniziative culturali, educative e sociali;
- b. iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c. iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d. iniziative di protezione civile e socio-sanitarie;
- e. iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f. iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g. attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h. convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i. iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- j. iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

Art. 4 Ammissibilità

1. Possono presentare al Comune istanza per la concessione di contributi Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato, regolarmente iscritti all'Albo Comunale di cui al successivo articolo 6 ed agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione). Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, spontanei o informali.

2. Le associazioni e le società sportive beneficiarie dei contributi, potranno ottenerli solo con stipula di apposita convenzione con il Comune. Le convenzioni saranno finalizzate al potenziamento dell'attività sportiva agonistica, dilettantistica ed amatoriale, alla promozione delle attività sportive di base e scolastiche, alla promozione e facilitazione degli sport per disabili, al riconoscimento di particolari risultati sportivi raggiunti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sportivo, sportivo-ricreativo. I beneficiari devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. Essere soggetti giuridicamente riconoscibili come Associazioni sportive dilettantistiche con statuto conforme alla riforma sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 c. 17 della legge 289/2002 e s.m.i.;

- b. Essere affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- c. Svolgere attività sportiva continuativa da almeno 12 mesi;
- d. Svolgere regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali, organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.
- e. Essere iscritte all'albo Nazionale del Coni ai sensi dell'art. 90 c. 17 della legge 289/2002
- f. Essere iscritte all'Albo regionale e all'Albo comunale ai sensi della L.R. 17/1999;
- g. Non svolgano attività di carattere professionistico;
- h. Abbiano sottoposto i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica alle visite mediche obbligatorie per lo svolgimento dell'attività agonistica.

3. Con Associazioni e Organizzazioni di volontariato (Odv), Soccorso, Protezione Civile, ONLUS riconosciute e iscritte in appositi albi regionali e nazionali, il Comune stipula specifiche convenzioni che regoleranno l'eventuale assegnazione di contributi e/o sovvenzioni. Le erogazioni a favore dei predetti soggetti, che per loro specificità sono da considerarsi strategici ed essenziali per un'efficace e lodevole azione amministrativa, non vengono normati dal presente regolamento. La Giunta Comunale può subordinarne l'erogazione.

Art. 5 Esclusione

Restano escluse dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti;

Art. 6 Albo delle Associazioni

E' istituito l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio comunale di Flussio.

L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, qualora pervengano istanze di iscrizione.

Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

- a. Indice;
- b. Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statuari delle Associazioni iscritte;
- c. Classificazione (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente);

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata).

L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato.

La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto.

Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

Art. 7 Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Ai fine di procedere all'avvio del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento, annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi a cui dovrà attenersi l'Ufficio Amministrativo/Sociale indicando nello specifico a quanto ammonta l'importo complessivo assegnato allo specifico procedimento.

La deliberazione della Giunta Comunale individuerà anche il periodo in cui dovranno svolgersi le attività che saranno proposte delle Associazioni, che costituirà di conseguenza il periodo in cui dovranno essere sostenute e pagate le relative spese.

La domanda di contributo, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Flussio.

La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

- a) programma delle attività, manifestazioni e iniziative, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
- b) dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
- c) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- d) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione; Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

Art. 8 Erogazione dei contributi

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Le richieste di contributo per le iniziative previste nella programmazione annuale o relativamente ad un singolo periodo devono pervenire al Comune entro il termine fissato dall'avviso/bando, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente.

In casi particolari ed in relazione alle iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio della Giunta comunale possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito. I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta.

Tale previsione regolamentare si considera applicabile alle istanze di carattere straordinario ed eccezionale presentate sia dalle Associazioni locali aventi sede nel Comune di Flussio, sia dalle Associazioni non aventi sede nel Comune di Flussio, che presentino proposte ritenute meritevoli di interesse a giudizio e discrezione della Giunta Comunale.

Art. 9 Procedimento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Sociale, con propria determinazione ogni anno provvede all'approvazione di un avviso finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo provenienti dai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni Comunali di cui all'articolo 6.

Le richieste ricevute sono assegnate al Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport.

L'accoglimento delle iniziative proposte avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 dello Statuto Comunale che prevede la "valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione", il favorire, da parte dell'Amministrazione comunale, "l'attività delle associazioni, dei comitati e degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali", la possibilità per l'Amministrazione comunale di "intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, predeterminandone modi e forme in apposito regolamento"

Nella disamina delle iniziative presentate, l'ufficio competente dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambientale-naturale e della popolazione.

La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo/Sociale avverrà previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che:

- a) sarà consentito alle Associazioni presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza, con adeguate motivazioni, che potrà essere validato e autorizzato dal competente ufficio al fine dell'erogazione del contributo;
- b) le spese non prevedibili al momento dell'istanza, in sede di bilancio preventivo, saranno comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente regolamento e coerenti col programma delle attività proposte;
- c) con le Associazioni che operano nel settore della protezione civile e nell'ambito socio-sanitario saranno stipulate apposite convenzioni per regolare i rapporti fra gli Enti;

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.

L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

Art. 10 Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i) borse di studio;
- j) spese postali;
- k) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);
- l) rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata per un massimo di € 1000,00;
- m) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive;
- n) spese per polizze assicurative;
- o) spese per visite mediche;
- p) spese per servizi di pulizie;
- q) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- r) spese per acquisto materiale vestiario;
- s) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa.

Art. 11 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non;
- b. spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c. realizzazioni di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, videocinematografiche) e mostre;
- d. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e. spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f. spese non dettagliate in modo specifico;

Art. 12 Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- a. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- b. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
- c. delibera del Comitato Esecutivo che attesti l'assegnazione di eventuale borsa di studio;

Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% a titolo di anticipazione entro la data di inizio della manifestazione o del programma di attività continuative e per il restante 50% di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

Per attività di eccezionale rilevanza la Giunta comunale può disporre l'erogazione nella misura del 75% entro la data di inizio dell'attività o del programma di attività continuative e per il restante 25% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso.

Fatta eccezione per tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competenze, al termine dell'annualità di riferimento, con le modalità e ai recapiti che saranno indicati dall'Associazione in sede di istanza.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 14 Patrocinio

Per patrocinio s'intende la partecipazione, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1.

La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare.

La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

Art. 15 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio on-line del Comune.